

**RISPOSTA DI ENEL RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 53/2014/R/GAS**

**“REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL
GAS PER LE GESTIONI D’AMBITO NEL QUARTO PERIODO REGOLATORIO”**

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel Rete Gas formula le proprie osservazioni sugli orientamenti delineati dall’Autorità nel documento di consultazione 53/2014/R/gas (di seguito anche DCO) in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d’ambito nel quarto periodo regolatorio 2014-2019.

Come già osservato in risposta ai precedenti documenti di consultazione (341/2012/R/gas, 56/2013/R/gas e 257/2013/R/gas), il **4° periodo regolatorio** è particolarmente importante perché nell’arco di tale periodo dovrebbe attuarsi la **trasformazione del sistema della distribuzione gas** attraverso i **nuovi affidamenti per ambito territoriale**, concretizzando la riforma del settore e la sua razionalizzazione, anche nel numero di operatori coinvolti. La regolazione del nuovo periodo, oltre a prevedere disposizioni per le “vecchie” gestioni comunali (già stabilite con la deliberazione 573/2013/R/gas) dovrà quindi agevolare la transizione della distribuzione gas al nuovo assetto delle gestioni per ambito e dovrà quindi tener conto di questa nuova prospettiva, assicurando – in misura ancor più importante che in passato – **stabilità, prevedibilità e certezza dei ricavi**, e **un’adeguata remunerazione**, condizioni senza le quali non sarà possibile attrarre i capitali necessari per gli **ingenti investimenti che dovranno essere affrontati dalle imprese**.

Sugli argomenti affrontati nel DCO, trattati nelle risposte ai singoli spunti per la consultazione, si ritiene **particolarmente critico quello relativo alle modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB** per cui è prefigurato un orientamento che **determina un notevole effetto distorsivo**, con il risultato che gli operatori candidati ad essere “aggregatori” del sistema avrebbero una maggiore convenienza e maggiori vantaggi ad abbandonare il settore piuttosto che rimanervi (in altre occasioni, per rappresentare quella che potrebbe essere la situazione con le prossime gare d’ambito, abbiamo usato l’espressione “prendi i soldi e scappa”).

Di seguito si riportano le risposte ai singoli spunti di consultazione, sviluppando in particolare quelli corrispondenti agli aspetti ritenuti più critici, secondo quanto più sopra evidenziato.

RISPOSTE AGLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

Si condividono appieno gli obiettivi riguardanti:

- la promozione dell'adeguatezza, dell'efficienza e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione del gas del Paese;
- la promozione della concorrenza e allo stesso tempo della tutela degli utenti;
- la semplificazione dei meccanismi di regolazione.

In merito all'obiettivo di facilitazione della transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio per ambiti territoriali di gestione definito, in base alle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07, anch'esso pienamente condiviso, si osserva tuttavia che alcuni orientamenti delineati nel DCO non paiono coerenti con tale obiettivo in quanto, oltre ad introdurre aspetti di notevole complicazione, che non si ritiene possano agevolare la transizione verso il nuovo regime, introducono aspetti di discriminazione di trattamento a seconda del soggetto nuovo gestore d'ambito, che possono disincentivare i soggetti candidati ad avere un ruolo di "aggregatori" nell'ambito del processo di razionalizzazione del settore.

Per quanto riguarda, infine, l'obiettivo di introdurre meccanismi di incentivazione all'efficienza, al fine di minimizzare i costi operativi e quelli di investimento, anch'esso condivisibile, si ritiene tuttavia che tale obiettivo possa essere raggiunto solo dopo un percorso di forte riorganizzazione del servizio, per adeguarlo alle caratteristiche dei nuovi affidamenti per ambito, con un rilevante cambio di titolarità degli impianti e relativo trasferimento del personale da un'impresa ad un'altra, che in una prima fase iniziale sconterà, inevitabilmente anche se solo in via transitoria, possibili inefficienze.

Non si ritiene pertanto coerente con tale obiettivo l'orientamento delineato nel DCO, che pur non prevedendo formalmente recuperi di produttività nei primi anni dei nuovi affidamenti per ambito, li applica di fatto comunque imponendo agli operatori, sin dall'avvio delle nuove gestioni per ambito, i livelli di efficienza operativa allineati a quelli delle imprese più efficienti (di grande e media dimensione), senza considerare che le stesse sono divenute tali su realtà gestionali "storiche" e ottimizzate dopo anni di esercizio.

Dato che anche le imprese più efficienti si troveranno inizialmente a gestire, in un ambito, anche realtà in precedenza gestite da imprese di piccola dimensione, il livello dei costi operativi riconosciuti, in fase di avvio delle nuove gestioni, dovrebbe essere posto pari alla media di tutti i livelli attualmente applicati per le "vecchie" gestioni comunali, appartenenti alla classe di densità corrispondente.

S2. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle

gestioni per ambito.

Si ritiene preferibile un approccio del tipo di quello di cui all'opzione T.8A, già delineata nel DCO 359/2013/R7gas, che prevede:

- corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione pari alla media dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali per determinate dimensioni di impresa appartenenti alla medesima classe di densità;
- la sospensione dell'applicazione di recuperi di produttività (*X-factor*) per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito.

Per le motivazioni già evidenziate nell'ultima parte della risposta allo spunto per la consultazione S1, si ritiene tuttavia che **il livello dei costi operativi riconosciuti, in fase di avvio delle nuove gestioni, dovrebbe essere posto pari** non alla media dei valori unitari riferiti solo alle imprese di dimensione media e grande della classe di densità corrispondente, ma **alla media dei livelli riferiti alle imprese di ogni dimensione** attualmente applicati per le "vecchie" gestioni comunali, sempre appartenenti alla medesima classe di densità.

Alla luce della considerazione che i recuperi di efficienza derivanti dalle gestioni d'ambito saranno conseguibili solo dopo un determinato periodo di tempo, si ritiene che l'applicazione - sin dall'avvio di tali nuove gestioni - della media dei valori riferiti solo alle imprese di dimensione media e grande si configuri per il sistema come un recupero di efficienza "implicito" e quindi analogo a quello applicato tramite *X-factor*. Un simile approccio non risulterebbe coerente con l'impostazione delineata - e del tutto condivisibile - di prevedere la sospensione dell'applicazione del tasso di recupero di produttività nei primi anni successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito.

Si osserva inoltre che con i nuovi affidamenti per ambito, **le imprese di grandi dimensioni che oggi hanno raggiunto livelli di efficienza sull'impiego del personale con valori del parametro relativo al numero di punti di riconsegna (pdr) gestiti per addetto ben superiore al valore soglia di 1.500** stabilito dal D.M. 21.04.2011 sulla "tutela occupazionale", acquisendo realtà in precedenza gestite da imprese di piccola dimensione, **potranno trovarsi a dover assorbire personale in ragione di un rapporto di un addetto per 1.500 o anche meno pdr gestiti.**

In subordine all'opzione T8.A potrebbe essere accettabile anche un'opzione del tipo della T8.B, assumendo:

- per gli ambiti di concessione con un numero di pdr inferiore a 300.000 (sulla base della regola descritta nell'opzione T8.A ma alla luce di quanto più sopra osservato), un riferimento corrispondente alla media dei livelli relativi alle imprese di ogni dimensione per le "vecchie" gestioni comunali appartenenti alla medesima classe di densità;
- per gli ambiti di concessione con un numero di pdr pari o superiore a 300.000, un riferimento pari alla media dei valori unitari dei corrispettivi applicati per le "vecchie" gestioni comunali e relativi alle imprese di dimensione media e grande della classe di densità corrispondente.

In ogni caso si dovrà tener conto che eventuali efficienze derivanti dall'accorpamento delle precedenti gestioni per Comune saranno infatti conseguibili solo dopo alcuni anni dall'avvio dei nuovi affidamenti.

Considerato che nel percorso di razionalizzazione che si è inteso intraprendere attraverso le gare d'ambito va privilegiata l'efficienza del sistema, si ritiene che l'opzione T8.C non sia coerente con tale logica.

Si osserva peraltro che l'opzione T8.C, introducendo una differenziazione dei corrispettivi in funzione della dimensione del soggetto aggiudicatario della gara, anche se immaginata nel DCO in logica pro-competitiva a favore delle imprese di piccole dimensioni, introduce di fatto una palese asimmetria con un ingiustificato vantaggio per talune^{ei} delle imprese rispetto ad altre.

S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

Si ritengono condivisibili le modalità delineate nel DCO per il riconoscimento in tariffa del corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara, riconosciuto per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto, secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 16-quater, del D.L. 145/2013 come convertito con legge 9/2014 del 21.02.2014, in materia di anticipazione dell'*una tantum* da parte dei gestori uscenti e del suo rimborso, comprensivo degli interessi, da parte del concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, si ritiene che l'Autorità debba integrare le previsioni di cui alle deliberazioni 407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas prevedendo anche il riconoscimento in tariffa degli interessi di cui sopra.

S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

In merito alle modalità di riconoscimento del corrispettivo versato agli Enti locali concedenti a titolo di rimborso degli oneri per le attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio (1% della somma della remunerazione del capitale di distribuzione e misura di località e della relativa quota di ammortamento annuale), si osserva che l'ipotesi di differenziare il valore riconosciuto della RAB di località per le nuove gestioni d'ambito sulla base del soggetto che si aggiudica la gara, già prospettato anche nel DCO 359/2013/R/gas, oltre a rappresentare un elemento di notevole discriminazione come si ribadirà in risposta allo spunto per la consultazione S6, pone anche un

rilevante problema di neutralità nei confronti degli Enti locali concedenti. I compensi ad essi riservati sarebbero infatti diversi nel caso di gestore entrate diverso dal gestore uscente rispetto a quello di gestore entrante coincidente con l'uscente.

Anche per questo motivo si ritiene che, una volta opportunamente e ragionevolmente limitata la differenza tra VIR e RAB, questa debba essere sempre riconosciuta al soggetto che si aggiudica la gara, indipendentemente dal fatto che questo coincida o meno con il gestore uscente in una parte delle “vecchie” gestioni comunali confluite nella nuova gestione d'ambito.

S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

Anche per il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 4, del D.M. 226/11 (quota parte della remunerazione del capitale di località e della relativa quota di ammortamento annuale fino al 5%, come risultato dell'esito della gara) valgono le medesime considerazioni formulate in risposta allo spunto per la consultazione S4, in ragione delle quali si ritiene ancor più necessario che la definizione del livello iniziale del capitale investito debba avvenire con le medesime modalità indipendentemente dal soggetto che si aggiudica la gara.

S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

I criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito, mantengono invariato l'orientamento già delineato nel DCO 359/2013/R/gas, secondo cui la fissazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località risulta differenziata a seconda che il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente o coincida con questo. Mentre nel primo caso il capitale iniziale di località verrebbe fissato sulla base del VIR riconosciuto per l'acquisto degli impianti nel secondo il capitale iniziale di località rimarrebbe calcolato sulla base della RAB esistente.

Come già osservato, un simile orientamento **non può essere condiviso perché introduce una forte discriminazione di trattamento tra concessioni di nuova acquisizione e concessioni riconfermate all'interno dell'ambito**, con il rischio che per le imprese che dovrebbero avere il ruolo di “aggregatori” del sistema sia maggiormente conveniente lasciare il sistema piuttosto che rimanervi.

Le conseguenze potrebbero essere:

- il disincentivo agli investimenti in un settore importante per la collettività come quello della distribuzione gas;
- la concreta possibilità che gran parte delle gare vada deserta, vanificando il percorso di razionalizzazione cui si era inteso dar corso con la riforma avviata ormai da diversi anni per superare l'elevato grado di frammentazione del settore (in cui operano tuttora più di 200 operatori).


La distorsività di un approccio come quello proposto nel DCO è ancor più evidente considerando

che il capitale investito riconosciuto in tariffa, e quindi l'entità della tariffa stessa, potrebbero risultare significativamente diversi a seconda del soggetto che si aggiudica la gara.

Simili riflessi asimmetrici sulla tariffa pongono un notevole **problema di neutralità da parte degli Enti locali concedenti che**, come evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S5, **beneficerebbero di canoni o compensi sensibilmente differenti a seconda del soggetto che si aggiudica la gara, pur con la medesima percentuale di canone offerto e con corrispettivi più elevati nel caso in cui il nuovo gestore sia diverso dal precedente.**

Ad esempio, nel caso in cui la differenza tra VIR e RAB fosse per ipotesi pari al 10%, un soggetto nuovo entrante che si aggiudicasse la gara offrendo come canone di cui all'art. 8, comma 4, del D.M. 226/11 una quota del 5% della remunerazione del capitale investito netto (RAB) riconoscerebbe agli Enti locali un corrispettivo più alto del 10% di quello che, a parità di quota del 5% offerta, sarebbe riconosciuto dal gestore uscente, nel caso di sua riconferma.

Anche l'esempio di seguito riportato in forma schematica, già illustrato in altre occasioni, è emblematico per rappresentare l'evidente anomalia di un'impostazione come quella prefigurata, che potrebbe indurre le Amministrazioni locali a "preferire" un soggetto piuttosto che un altro quale aggiudicatario della gara, come conseguenza dell'asimmetria di posizione tra i potenziali concorrenti.



E' chiaro che **con un'impostazione come quella prospettata si giungerebbe al paradosso che per chi scrive risulterebbe economicamente più conveniente aggiudicarsi gare laddove non era prima presente, vedendosi subito riconosciuto in tariffa il VIR pagato, e perderle, incassando il VIR, dove invece risultava in precedenza presente.**

Un'impostazione di questo tipo non renderebbe in alcun modo possibili recuperi di efficienza

ottenibili nel caso di conferma dell'affidamento in ambiti in cui si è già presenti congiunta all'aggiudicazione del servizio in altri ambiti territorialmente contigui.

Non si ritiene d'altra parte neppure accettabile (oltrech  in contrasto con quanto stabilito dall'art. 24, del D.Lgs. 93/11) un orientamento come quello espresso al punto 4.5 del DCO secondo cui, a fronte di un effettivo esborso per VIR con elevata differenza rispetto alla corrispondente RAB, l'Autorit  non riconosca per intero in tariffa tale differenza.

Si ritiene pertanto che **la differenza tra VIR e RAB** debba essere **sempre riconosciuta al soggetto che si aggiudica la gara, indipendentemente dal fatto che questo coincida o meno con il gestore uscente.**

D'altra parte l'eventuale impatto tariffario di tale differenza sarebbe mitigato dal prefigurato allungamento della vita utile dei cespiti, che in questo caso potrebbe essere forse accettato come misura per la transizione del sistema alle nuove gestioni d'ambito.

Effetti ben pi  prevedibili e contenuti e si otterrebbero, ovviamente, laddove intervenissero nuove disposizioni di legge che alla luce delle nuove gare d'ambito stabilissero, prima delle stesse e per tutte le "vecchie" concessioni comunali, modalit  omogenee per il calcolo del valore degli impianti, o per il suo aggiornamento/ricalcolo.

Una notevole efficienza, in termini di costi notevolmente minori per il sistema e di grande accelerazione dell'avvio delle gare, si avrebbe poi laddove le ipotizzate modalit  omogenee per il calcolo del valore degli impianti consentissero di evitare la valutazione puntuale di migliaia di impianti locali (ad esempio attraverso una rivalutazione d'ufficio, secondo una percentuale prefissata di xx%, delle attuali RAB tariffarie, una volta che queste siano state preventivamente rideterminate laddove disallineate rispetto alla media del settore).

Si ritiene quindi indispensabile che **l'Autorit  riveda i propri orientamenti**, definendo – di concerto con gli altri soggetti istituzionali coinvolti (*in primis* il Ministero dello Sviluppo Economico) - soluzioni regolatorie che possano effettivamente concretizzare la riforma del settore.

S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.

In materia di stratificazione del VIR, si ritiene pi  ragionevole, rispetto a quanto era stato delineato nel DCO 359/2013/R/gas, la nuova proposta secondo cui, laddove disponibili in modo completo, siano utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza e solo in assenza di informazioni puntuali possa trovare applicazione una stratificazione standard definita dall'Autorit , con modalit  trasparenti e non discriminatorie, che dovrebbe peraltro trovare applicazione in misura marginale.

Al riguardo l'utilizzo a tal fine dell'anno di prima fornitura delle singole localit  servite dovrebbe essere opportunamente valutato alla luce della possibilit  che, soprattutto in impianti di antica

realizzazione, tale anno possa risultare sensibilmente precedente l'anno cui corrispondono i cespiti più datati ancora in esercizio.

S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.

Per tali criteri l'Autorità indica di essere orientata a mantenere l'ipotesi di regolazione illustrata nel DCO 359/2013, senza tuttavia esplicitare se, a regime, il valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo sarà valutato per tutti i cespiti sulla base del VIR "iniziale" a base di gara, aggiornato tenendo conto della sua stratificazione (puntuale o convenzionalmente ricostruita, in relazione a quanto oggetto dello spunto di consultazione precedente) e del periodo trascorso dall'inizio del periodo di affidamento.

In merito all'ipotesi richiamata al punto 8.23 del DCO circa la valutazione dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di concessione come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio del capitale investito determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti (anche con valutazione a costi standard), si ricorda, come già rilevato in altre occasioni, che la maggior parte delle reti di distribuzione del gas naturale sono mature e che quindi i nuovi investimenti su di esse (prevalentemente in manutenzione straordinaria o sostituzione) risultano assai poco "standardizzabili".

Si ritiene invece che l'adozione di costi standard adeguati (da utilizzare quindi, secondo quanto proposto dall'Autorità, anche ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti per il calcolo del VIR alla fine del primo periodo di affidamento) sia attuabile ove questi siano riferiti a nuove estensioni oppure a nuove realizzazioni su aree non metanizzate.

S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.

Si ritiene ragionevole un approccio metodologico come quello illustrato nel DCO, ad eccezione dell'utilizzo della quota di altitudine - individuata nel DCO in 600 m - per considerare significativa, con criterio *on/off*, l'incidenza della roccia sui costi di scavo (si tratta di un criterio che, a meno di una sua "robusta" fondatezza statistica sulla base dei numeri di tutte le realtà nazionali, sembra non del tutto rappresentativo).

Non si condivide assolutamente, tuttavia, **il livello di scostamento** (50%) **adottato** – in via del tutto discrezionale – **per considerare una RAB "fortemente disallineata" dalle medie di settore.**

Si ritiene al riguardo che scostamenti del 15 o al massimo 20% siano già elevati e che pertanto la soglia di scostamento al di sotto del quale prevedere l'applicazione della metodologia proposta dovrebbe essere di un simile ordine di grandezza.

In alternativa alla soluzione che prevede il riallineamento al valore di soglia delle RAB

“disallineate”, di scarsissimo effetto con un valore della soglia elevato come quello proposto dall’Autorità, si ritiene inoltre che per le località con RAB “sotto soglia” (con un ordine di grandezza come quello sopra proposto) potrebbe essere prevista, dietro richiesta dell’esercente, l’applicazione della tariffa d’ufficio da parte dell’Autorità.

Si rileva inoltre che il DCO non tratta in alcun modo il fenomeno (giustamente definito in altre occasioni “paradossale” dall’Autorità) delle località in cui la RAB ha assunto valori negativi. Tali valori negativi di RAB, sia pur riportati convenzionalmente ogni anno a zero ai soli fini del calcolo della remunerazione del capitale investito (per non determinare un’assurda remunerazione negativa del capitale investito), continua a rimanere negativa nello sviluppo del meccanismo di calcolo della RAB che include anche i nuovi investimenti, la cui remunerazione viene così ingiustamente azzerata. Ciò in difformità da quanto stabilito dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs, 164/00 che prevede che le tariffe di distribuzione debbano essere determinate dall’Autorità “*in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito*”, remunerazione che per nuovi investimenti in località con RAB negativa viene invece ad essere annullata. **E’ chiaro il conseguente effetto di forte disincentivo a qualsiasi nuovo investimento in località caratterizzate da una simile condizione della RAB**; condizione che peraltro, occorre ricordarlo, si presenta soprattutto nelle località del Mezzogiorno di Italia che avendo fruito di contributi per renderne possibile la metanizzazione, viene così a penalizzare ingiustamente i soggetti che hanno contribuito a realizzarla.

S10. Osservazioni sull’ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.

Un approccio metodologico per la determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde come quello delineato nel DCO si ritiene ragionevole, ferme restando le osservazioni formulate in risposta al precedente spunto per la consultazione S9.

S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di Enti locali.

Si ritiene utile che l’Autorità precisi in dettaglio le informazioni che ritiene debbano essere contenute nella documentazione contabile a supporto del valore di asset di proprietà di Enti locali riconosciuti a fini tariffari.

Si osserva tuttavia che il dettaglio degli elementi che sono indicati come necessari nelle scritture inventariali dell’Ente locale pare addirittura superiore a quello richiesto alle imprese per i cespiti di proprietà sulla base del proprio libro cespiti.

Nel caso in cui l’Autorità intendesse confermare la necessità di tutte le informazioni di dettaglio come quelle indicate (in precedenza peraltro non specificate con la deliberazione ARG/gas

159/08), sarebbe necessario concedere un adeguato tempo per consentire alle Amministrazioni comunali di recuperare la documentazione che soddisfi questi ulteriori requisiti, o di aggiornare/integrare quella già esistente, ove non rispondente al formato richiesto.

S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.

Non si formulano particolari osservazioni al riguardo, comprendendo le motivazioni alla base dell'orientamento dell'Autorità per il trattamento dello *stock* di contributi al 31 dicembre 2011, che prevede, con l'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, trovi applicazione l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/gas, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente.

Si ritiene tuttavia che, in aggiunta all'effetto di degrado graduale che verrà ad essere applicato, come previsto all'art. 13 della RTDG, allo *stock* complessivo dei contributi d'impresa da questa "ereditato" per tutte le località acquisite con le nuove gestioni d'ambito, al fine di non penalizzare i nuovi investimenti, si dovrà stabilire che la RAB generata dagli investimenti effettuati a partire dal nuovo affidamento sia trattata in forma separata dalla RAB generata dagli investimenti (e dai relativi contributi) effettuati dal precedente gestore fino al 2011.

In merito all'opzione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/gas, e con riferimento alle slides 14 e 15 presentate dagli uffici dell'Autorità in occasione del seminario organizzato lo scorso 27 febbraio, si evidenzia tuttavia che, contrariamente a quanto indicato nella citata deliberazione e all'art. 13, comma 13.1 del relativo Allegato A (RTDG 2014-2019), il meccanismo di gradualità che prevede la sospensione di una quota del 20% dello *stock* di contributi esistente al 31.12.2011 viene applicato non allo stock complessivo di contributi per impresa al 31.12.2011, ma allo stock esistente al 31.12.2011 per ciascuna località gestita dall'impresa distributrice.

Una simile modalità applicativa, per località, depotenzia sensibilmente l'efficacia del meccanismo di gradualità nel caso in cui l'impresa gestisca località nelle quali la RAB è divenuta negativa, nelle quali viene a perdersi, in tutto o in parte, l'effetto "gradualizzante" della sospensione del 20% dello *stock* di contributi al 31.12.2011.

Se così fosse, dovrebbe essere corrispondentemente consentito alle imprese di effettuare la scelta tra le opzioni di cui all'articolo 2, comma 2.2, per località e non globalmente per impresa, per tutte le le località gestite.

In subordine, lasciando l'esercizio dell'opzione a livello di impresa e la sua applicazione – invece – per singola località, una soluzione potrebbe essere quella di sviluppare il calcolo per località considerando tutto lo *stock* dei contributi al 31.12.2011 e di aggiungere l'effetto "gradualizzante" della quota di contributi lordi a rilascio ritardato alla fine del calcolo stesso, dopo aver riportato

convenzionalmente a zero l'eventuale RAB negativa risultante.

S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.

In merito a quanto indicato nel DCO (punto 12.1) circa il fatto che la vita utile regolatoria sarebbe diversa dalla vita utile dei cespiti adottata nel D.M. 226/11, si osserva che in realtà tale decreto già si è allineato alle vite utili regolatorie ai fini del calcolo del valore di rimborso degli impianti (VIR), distinguendo tra le durate fino al 30.09.2004 e le durate da applicare successivamente, dal 01.10.2004.

Non vi è quindi la necessità di “allineare” le vite regolatorie alle vite utili dei cespiti adottate nel D.M. 226/11 (già allineate alle vite regolatorie per il periodo successivo al 30.09.2004).

Pertanto, pur comprendendo che il prefigurato “allineamento” delle vite utili regolatorie a quelle previste dal D.M. fino al 30.09.2004, traducendosi in un allungamento delle stesse, potrebbe contribuire alla mitigazione degli effetti conseguenti al riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB, non si concorda con l'impostazione proposta che determina un impatto eccessivamente negativo sugli ammortamenti. In particolare l'effetto è tanto più negativo quanto maggiore è l'età del cespite, penalizzando notevolmente le aspettative delle imprese su investimenti già da tempo realizzati e che dovrebbero terminare il loro ciclo di vita utile senza variazioni.

Un eventuale allungamento delle vite utili potrebbe essere applicato solo effettuando un corrispondente Il ricalcolo della RAB, allineando per il passato le vite utili tariffarie alle durate utili stabilite dal D.M. 226/11 ai fini del calcolo del VIR, distinguendo tra le durate fino al 30.09.2004 e durate da applicare successivamente (ad es.: per le reti 60 anni fino al 30.09.2004 e 50 anni successivamente, dal 01.10.2004).

Diversamente dovrebbe essere mantenuto l'attuale “set” di vite utili regolatorie adottato.

S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.

Pur riconoscendo che debbano essere opportunamente pesati i differenti risvolti che ciascuna delle due soluzioni comporta (definizione della componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovra-regionali, piuttosto che introduzione di componenti tariffarie comunali), si ritiene che l'applicazione in tutti i casi di componenti tariffarie comunali possa portare ad un'eccessiva complicazione (sia per le imprese di distribuzione che, soprattutto, per quelle di vendita). Si reputa quindi ragionevole ipotizzare di non prevedere componenti tariffarie comunali a copertura della differenza VIR-RAB nei casi in cui tale scostamento sia contenuto entro un determinato limite (ad esempio 15 o 20%) e di prefigurare la possibilità di introdurre componenti tariffarie locali o d'ambito solo per l'eventuale quota di differenza superiore a tale limite.

S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.

Si ritiene ragionevole prevedere che la componente tariffaria *ST* sia definita per aree geografiche omogenee, prevedendone la definizione a livello di ambiti tariffari sovra-regionali e re-distribuendo poi tra le imprese gli effetti degli sconti tariffari effettivamente offerti per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione gas.

Sarebbe però opportuno che l'Autorità ponesse in consultazione maggiori dettagli in merito alla determinazione della componente tariffaria *ST*, in considerazione della potenziale complessità in termini di flussi informativi e delle conseguenti modifiche ai sistemi di fatturazione che si renderanno necessarie.

S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave.

Come già evidenziato in risposta al DCO 359/2013/R/gas, si ritiene che il riconoscimento di incentivi sulla base di specifiche richieste corredate da analisi costi-benefici costituisca una misura di complessa applicazione¹ che non favorisce più di tanto l'uscita anticipata dal servizio nelle eventuali *enclave*.

Si ritiene invece che in via prioritaria dovrebbero essere definiti altri eventuali meccanismi di incentivo, sulla base di elementi pre-determinabili e quindi utilizzabili direttamente dal gestore e dall'Ente interessato nel proporre agli altri soggetti coinvolti la messa in atto di una o più uscite anticipate dai contratti di concessione in essere.

In relazione ad altri aspetti che erano stati fatti oggetto di consultazione nel DCO 56/2013/R/gas, si ritiene ragionevole che vi sia un tetto massimo all'incentivo, ma non si condivide che l'incentivo venga limitato ai casi di completa eliminazione di tutte le *enclave* presenti nell'ambito.

Nel caso in cui invece si intendano introdurre incentivi solo per le operazioni di uscita anticipata dalle concessioni in *enclave* che determinano la completa cessazione dell'attività di distribuzione di una o più delle imprese di distribuzione "residue" all'interno dell'ambito, potrebbero essere studiate forme di incentivo analoghe a quelle poste in essere nel settore elettrico in caso di operazioni di aggregazione che determinano la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più imprese di distribuzione², in relazione alle quali viene riconosciuto un incentivo economico sia all'impresa che cessa l'attività di distribuzione sia a quella in favore della quale l'attività viene ceduta (che nel caso in questione potrebbero trattare la corresponsione di una parte dell'incentivo all'Ente concedente o agli Enti concedenti interessati, al fine di ottenerne l'assenso).

¹ Anche per la necessità di effettuare caso per caso valutazioni su ipotesi la cui attuabilità non dipende solo dal soggetto che presenta la richiesta, ma anche da altri soggetti (quanto meno gestore uscente ed Ente concedente) i cui orientamenti potrebbero modificarsi, rendendo quindi la richiesta uno sterile esercizio.

² Art. 36 del TIT di cui alla deliberazione ARG/elt 199/11.